

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1980

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente GUALTIERI
indi del Vice Presidente de' COCCI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti » (438), d'iniziativa dei senatori Forma ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE:

— Gualtieri (PRI) Pag. 65, 67, 69

— de' Cocci (DC) 70, 71, 72 e *passim*

ANGELIN (PCI) 67, 71, 74

DEL PONTE (DC), relatore alla Commissione 66

70, 71 e *passim*

REBECCHINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 71, 72

VETTORI (DC) 70, 72

Presidenza
del Presidente GUALTIERI

I lavori hanno inizio alle ore 18,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti » (438), d'iniziativa dei senatori Forma ed altri (Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti », d'iniziativa dei senatori Forma, Bozzello Verole, Del Nero, Buzio, Fasino, Fosson, de' Cocci, Miroglio, Conti Persini, Parrino, Giacometti, Amadeo e Mezzapesa.

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti ».

Prego il senatore Del Ponte di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DEL PONTE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rifaccio innanzitutto a quanto richiamato dalla relazione al disegno di legge. Nella scorsa legislatura il Senato, in questa stessa Commissione e in sede deliberante, aveva approvato all'unanimità, dopo un serio e partecipato dibattito, un analogo disegno di legge che aveva raccolto un largo consenso dei tecnici e delle categorie interessate. Purtroppo l'anticipata chiusura della legislatura non ha reso possibile il completamento dell'*iter* legislativo. Praticamente, è ora lo stesso testo che viene sottoposto alla nostra attenzione.

Dirò subito che, al di là di una modifica puramente formale, per cui il testo precedente dell'articolo 1 viene sdoppiato negli articoli 1 e 2, l'unica eccezione è rappresentata dal quinto comma inserito all'articolo 6, che recita: « La qualifica "irish" è riservata al *whisky* irlandese ». I proponenti hanno pensato che potesse essere presa in favorevole considerazione una domanda di tutela pervenuta da parte dei produttori del *whisky* irlandese. Ritengo che si debba essere d'accordo su questo, anche in rispetto alle norme comunitarie.

Ad ulteriore dimostrazione dell'impegno e della serietà con cui, assieme ai componenti di questa Commissione del Senato, il senatore Forma, relatore nella passata legislatura, ha portato avanti la preparazione e l'approvazione (allora) del disegno di legge citato, aggiungerò soltanto che, riguardo al provvedimento che è sottoposto alla nostra approvazione, non ho ricevuto alcuna osservazione o segnalazione. E se ricordo quanto è stata laboriosa, lo scorso anno, la stesura di un testo che soddisfacesse interessi anche contrapposti, devo concludere che, evidentemente, ci troviamo davanti ad una composizione molto valida.

Per la verità, anche qui vi è l'eccezione che conferma la regola. Riguarda il quesito di un'apposita definizione di « distillato di

vinello » o di « acquavite di vinello ». Purtroppo, stante l'urgenza richiesta per l'adizione di questo provvedimento, per le note difficoltà di mercato conseguenti ad una recente sentenza della Corte di giustizia, tenuto anche conto delle effettive difficoltà da superare per la ricerca di una soluzione accettabile dalle parti, mi limiterei a raccomandare al Governo lo studio di un'adeguata soluzione tecnica.

Durante la lettura degli articoli sottoporò all'attenzione dei senatori e del Governo l'emendamento che in proposito ci è stato suggerito, ma che io proporrei di non accogliere.

Aggiungo che certamente, anche in questa occasione, per rendere concreto il dibattito occorrerà accompagnare l'approvazione del disegno di legge alla presentazione di due ordini del giorno che nella precedente discussione più volte richiamata furono proposti, illustrati e approvati all'unanimità. Ho già detto quanto il contenuto di essi sia collegato al testo del presente provvedimento; pertanto ne darei senz'altro lettura.

Il primo ordine del giorno è il seguente:

La 10^a Commissione permanente del Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 438;

prendendo atto che l'argomento ha assunto una dimensione ben più vasta del semplice interesse fiscale dello Stato, determinando la necessità di chiarimenti legislativi e di coerenti azioni per la tutela di prodotti antichi e di rinnovato interesse tanto per i consumatori, quanto per i produttori agricoli e commerciali interessati, ma specialmente per il prodotto tipico italiano nel mercato comunitario ed estero in genere (di cui è un positivo esempio la legge 25 ottobre 1978, n. 767, di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo);

rilevando come talune disposizioni tecniche essenziali della legge debbano essere necessariamente delegate per le implicazioni meteorologiche, qualitative e locali per annate singole di produzione,

10^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

impegna il Governo:

a finalizzare le norme delegate a mantenere la quantità di feccia naturale liquida tollerata nella vinaccia per distillazione in modo da non alterare la composizione naturale del prodotto e comunque previa consultazione dei rappresentanti dei territori interessati;

a tutelare la qualità dei prodotti italiani anche per quanto riguarda l'osservanza delle norme di vinificazione proposte in sede comunitaria;

a proteggere le indicazioni di provenienza, le denominazioni d'origine dei prodotti nei trattati internazionali legati a scambi commerciali;

ad esplicitare ogni azione per la protezione esclusiva della denominazione « grappa » nell'ambito della Comunità e più in generale nel mercato estero, aggiungendo la distinzione tra i prodotti di diverso invecchiamento minimo.

(0/438/1/10)

DEL PONTE, VETTORI

Do ora lettura del secondo ordine del giorno:

La 10^a Commissione permanente del Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 438,

invita il Governo ad esercitare attenta sorveglianza e ad individuare le partite di acquavite, grappa, whisky e rhum esistenti allo stato sfuso, onde disciplinarne lo smaltimento.

(0/438/2/10)

DEL PONTE, VETTORI

Non so se i presentatori di allora, senatori Vettori e Forma, vorranno illustrare ulteriormente nel corso di questa discussione gli ordini del giorno; per quanto mi concerne, li ripresento — come ho già detto — con parere favorevole e ritengo che s'illustrino da sé.

Onorevoli colleghi, nel sollecitare la vostra approvazione concludo con una doverosa e generica considerazione: il disegno di legge che stiamo per votare è inteso ad

integrare organicamente la disciplina sulla produzione e sul commercio delle acquaviti sia nazionali che di importazione, in relazione ad esigenze di mercato che scaturiscono anche dall'attuazione del Mercato comune europeo. Tali esigenze si esprimono in tre aspetti essenziali:

1) migliorare la qualità delle acquaviti nazionali onde esse possano meglio resistere alla concorrenza;

2) introdurre nella disciplina della materia norme più perfezionate che possano costituire una base valida di discussione per l'uniformazione delle legislazioni in questo settore nell'ambito della CEE;

3) facilitare una rapida intesa comunitaria adottando per le acquaviti di cereali norme conformi a quelle adottate nei paesi della Comunità.

La nuova disciplina proposta costituisce, oltre che una garanzia per la serietà della produzione, anche una incisiva tutela dei consumatori, tendendo ad eliminare gli abusi che spesso vengono commessi nella commercializzazione di prodotti privi d'invecchiamento, in concorrenza con prodotti più invecchiati e di maggior pregio.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

A N G E L I N. Nel corso di questo mio intervento chiederò qualche chiarimento e svolgerò alcune considerazioni. Chiederò chiarimenti su alcuni aspetti particolari del problema all'ordine del giorno, esprimendo la speranza che le risposte che saranno date dal relatore e forse anche dal rappresentante del Governo, anche se relative a questioni limitate, siano tali da rafforzare la disponibilità del Gruppo comunista ad esprimere voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

La prima osservazione riguarda il titolo del disegno di legge, che si riferisce a modifiche di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1959, n. 1559, quando in realtà col nuovo provvedimento vengono modificate e sop-

prese norme della successiva legge 30 aprile 1976, n. 385. Quindi, si tratta di vedere se non sia opportuno riprendere il titolo del precedente disegno di legge n. 1266, esaminato e approvato nel corso della passata legislatura, che recitava: « Modifiche alle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti ». Mi pare che tale titolo sarebbe più completo e più rispondente al provvedimento al nostro esame.

Nel merito della norma in oggetto conveniamo con le valutazioni fatte in altri momenti e anche oggi dallo stesso relatore, secondo le quali si tratta di conseguire una molteplicità di obiettivi, quali quello di adeguare la legislazione nazionale alle norme comunitarie anche sotto il profilo fiscale e quello di emanare norme più aderenti alla realtà del mercato internazionale rispetto alla commercializzazione delle acquaviti.

Possiamo anche esprimere qualche presunzione rispetto al fatto che il provvedimento al nostro esame possa a sua volta configurarsi come un contributo per la definizione di ulteriori e più adeguate direttive comunitarie in questa materia.

Dalla lettura degli atti risulta che il processo formativo del disegno di legge è stato oggetto di una discussione più ampia rispetto a quella relativa al solo profilo fiscale, essendosi rapportato tale processo all'esigenza di migliorare le capacità competitive della produzione interna anche in relazione ai mercati esteri, prevedendo metodi di distillazione e di preparazione delle acquaviti già largamente usati in altri paesi e limitatamente usati in precedenza in Italia.

Nello stesso tempo va sottolineato che vengono meglio precisate norme di tutela di talune produzioni tipiche regionali italiane. Si tratta forse di rafforzare ancora questo aspetto, sempre però sulla linea, già presente nella legge, di distinzione tra diverse indicazioni merceologiche, diversi processi di lavorazione, diverse denominazioni d'origine, diversi tempi e condizioni d'invecchiamento, diverse acquaviti.

Condivido anche il convincimento espresso da molti colleghi in altri momenti, secondo cui una più ampia diversificazione

delle produzioni di acquaviti, sia per materie prime utilizzate (sono d'accordo di non accogliere la richiesta rispetto alle « acquaviti di vinello »), sia per successive fasi di preparazione, per tempi e metodi d'invecchiamento, si è resa necessaria per rispondere ai mutamenti verificatisi nei mercati internazionali. Questa più ampia diversificazione della produzione tende tuttavia a non contraddirsi con l'esigenza di tutelare le produzioni di particolar pregio.

Un punto, invece, sul quale credo di dover chiedere un chiarimento riguarda il terzo paragrafo dell'articolo 3 dove, riprendendo il testo approvato nella passata legislatura, si dice che è proibito imbottigliare, per i consumi nel territorio nazionale, i prodotti non sottoposti ad invecchiamento per almeno dodici mesi.

La domanda è questa: perchè il divieto vale solo per il territorio nazionale e non anche per l'estero, dal momento che questa formulazione dà l'impressione che s'intenda esportare prodotti non diversi ma di qualità inferiore rispetto a quelli disposti per il consumo nazionale? Vi sono — lo chiedo al relatore — ragioni convincenti per vietare di commerciare all'estero prodotti con caratteristiche d'invecchiamento diverse da quelle richieste per il commercio interno?

Non si tratta, mi pare, di vendere produzioni fresche, non invecchiate, sfuse da imbottigliare e invecchiate all'estero, ma di introdurre nei mercati esteri produzioni con caratteristiche diverse da quelle destinate al mercato interno.

Se di questo si tratta, già la legge precedente, la n. 385 del 1976, all'articolo 6, stabiliva quanto segue: « Il Ministro può autorizzare la produzione di acquaviti destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge in corrispondenza delle norme vigenti nei Paesi importatori ».

La mia proposta è dunque quella di eliminare dal terzo comma dell'articolo 3 la precisazione « nel territorio nazionale ». Per il resto non avrei altre obiezioni da fare in merito a tale articolo.

Per quanto riguarda invece l'articolo 4, relativo alla presentazione ed alla propaganda della grappa, mi domando come po-

trebbe essere utilizzata la denominazione di origine sulla base di caratteristiche di qualità e di produzione accertate dal Ministero del commercio o da organismi da esso delegati.

Su questi problemi non abbiamo inteso finora nè intendiamo formulare per ora emendamenti, dal momento che eventuali correzioni al testo potrebbero essere apportate con estrema facilità solo qualora si convenisse sull'opportunità che tali correzioni venissero introdotte.

Pur avendo presente qualche altro interrogativo riferito, peraltro, ad aspetti non rilevanti della materia trattata, va evidenziato il fatto che il nostro compito, oggi, si presenta molto semplificato grazie al lavoro svolto nella precedente legislatura da questa Commissione che ha preso in esame tutto il ventaglio delle questioni connesse al provvedimento. Molti, infatti, erano i problemi, le divergenze, i contrasti, le tensioni all'interno dei gruppi sociali interessati alla normativa.

Faccio solo un cenno, ad esempio, all'uso delle nuove tecniche di produzione, alla tutela della produzione tradizionale, alle misure di vigilanza e controlli fiscali, e faceva bene poco fa l'onorevole relatore ad accennare alla necessità di evitare abusi di denominazione o concorrenze illecite.

Appare chiaramente dalla lettura degli atti, inoltre, che nella passata legislatura si dedicò molta attenzione alla cura delle fasi transitorie tra le precedenti e le nuove norme, fasi regolate dagli articoli 10, 12 e 13 del disegno di legge che stiamo esaminando; e devo rilevare con soddisfazione che questo problema è stato toccato anche in un ordine del giorno presentato dal senatore Del Ponte con il quale si richiama il Governo ad una particolare vigilanza.

Nella sua relazione scritta il senatore Del Ponte ha avuto modo di esprimersi nei termini che ha illustrato anche oggi quando ha detto che il disegno di legge, già nella precedente legislatura e dopo un non facile *iter*, aveva finito con il raccogliere un largo consenso da parte dei tecnici e delle categorie interessate. Dalla lettura dei resoconti dei lavori della Commissione, infatti, risulta che

sulle norme legislative proposte si era alla fine espresso il consenso da parte dei vari Gruppi parlamentari.

Naturalmente, le considerazioni da me svolte questa sera tengono conto di tutto questo processo elaborativo, di questo consenso maturatosi, ripeto, nella precedente legislatura nell'ambito della 10^a Commissione del Senato.

Comunque, vorrei evidenziare che uno dei punti di maggior contrasto si è dimostrato in passato quello relativo all'uso della denominazione grappa per prodotti diversi da quelli derivanti dalla distillazione di vinacce italiane per produzione e vinificazione.

Tale contrasto appare ora superato da quanto disposto dall'articolo 4 del provvedimento che stabilisce: « Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate (io aggiungerei esclusivamente) all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce... ».

Tale articolo mi pare tenga anche conto della sostanza dell'ordine del giorno votato da questa Commissione il 17 gennaio 1979 (ripresentato, con aggiornamenti, anche in quest'occasione dal relatore) sulla cui validità convergo nella maniera più assoluta.

Mi riferisco, in particolare, alle parti di tale ordine del giorno con le quali si impegna il Governo a tutelare la qualità dei prodotti italiani anche per quanto riguarda la osservanza delle norme di vinificazione proposte in sede comunitaria e a proteggere le indicazioni di provenienza, le denominazioni d'origine dei prodotti nei trattati internazionali legati a scambi commerciali.

Per completezza, chiedo al Presidente se, da parte delle Commissioni 6^a e 9^a, sono stati già espressi i richiesti pareri; in particolare, mi interessa quello della 6^a Commissione relativo agli effetti tributari del provvedimento in esame.

Se tali pareri non fossero ancora stati emanati, vorrei anche sapere come noi potremmo procedere al varo definitivo della normativa.

P R E S I D E N T E. I pareri della 6^a e della 9^a Commissione non sono a tutt'oggi

pervenuti; essendo tuttavia scaduti i termini regolamentari per l'emanazione degli stessi, il fatto non crea per noi alcun impedimento. Ciò significa che possiamo procedere alla approvazione del provvedimento.

V E T T O R I. Non desidero porre particolari questioni al relatore perchè convingo con lui sulla completezza del lavoro svolto nella precedente legislatura sull'argomento, concluso il 17 gennaio 1979 in sede deliberante da questa stessa Commissione.

Mi preme invece aderire al chiarimento dato da lei, signor Presidente, in merito alla non necessaria emanazione dei pareri da parte della 6^a e della 9^a Commissione precisando che, nella passata legislatura, ambedue queste Commissioni ci hanno fornito ragguagli circa gli aspetti fiscale ed agricolo legati alla presente normativa.

Si tratta di un provvedimento che recepisce una realtà che si è andata via via adeguando dal 1951 ad oggi, sia pure attraverso la tappa della legge n. 385 del 1976, ai consumi, alla produzione (su questo insisto), al commercio ed all'importazione in genere di questi prodotti.

A noi pare che questo provvedimento, che del resto avevamo già un anno fa considerato positivamente, sia diventato nell'attuale stesura ancora più completo per alcune precisazioni contenute nel testo.

In modo particolare, mi riferisco al problema della tutela della produzione e di quella del consumatore.

Sarebbe, a nostro avviso, fuori luogo dimostrare una sensibilità particolare nei confronti di grandi e costose pubblicità di prodotti esteri non avendo poi alcuna attenzione nei confronti di prodotti che desideriamo vengano tutelati all'estero, sia in considerazione del nome prestigioso che portano, che sottintende una lunga tradizione e quindi un lungo impegno di mantenimento della qualità, sia sotto il profilo del commercio di prodotti il meno nocivi possibile, pur agevolando la produzione industriale.

Conveniamo in modo particolare sul fatto che debba esistere un impegno del Governo per la sorveglianza nella collocazione delle partite di giacenza sfuse, tenuto conto

che c'è una vigenza differita sia per una parte che per l'altra dei prodotti di cui si tratta in questo disegno di legge. Mi pare che uno dei differimenti sia addirittura di 18 mesi ed in 18 mesi possono accadere molte cose, specialmente in materia di importazioni: è giusto, quindi, che vi sia questo impegno del Governo.

Da ultimo, vorrei chiedere la possibilità di sottoscrivere i due ordini del giorno presentati dal relatore, senatore Del Ponte, che ringrazio, in maniera da rendere più condiviso il contenuto sia del disegno di legge che degli ordini del giorno, che mi pare esprimano bene l'orientamento della Commissione per impegnare il Governo in direzione della tutela del prodotto tipico italiano con le norme delegate e della sorveglianza sull'immissione al consumo di prodotti italiani e stranieri conservati transitoriamente allo stato sfuso.

**Presidenza
del Vice Presidente de' COCCI**

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E L P O N T E, *relatore alla Commissione.* Mi sembra anzitutto di dover accogliere l'osservazione del senatore Angelin per quanto riguarda il titolo del disegno di legge. Rileggendo il resoconto stenografico della seduta svoltasi in sede deliberante nella precedente legislatura ho potuto constatare che in sede di discussione i due disegni di legge — uno concernente la legge n. 1559 del 1951 e l'altro concernente la legge 30 aprile 1976, n. 385 — furono unificati ed affidati ad un unico relatore perchè li coordinasse. In sede di coordinamento, avendo unificato i due disegni di legge, fu tolta soltanto la dizione del primo provvedimento e fu trascurata l'indicazione del secondo provvedimento che era richiamato nel secondo disegno di legge. Però vorrei far osservare che ogni articolo nel testo oggi in discussione fa riferimento ad articoli della legge che è indicata nel testo del disegno di legge,

10^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

con richiamo a quelle che erano le modifiche della legge successiva che aveva modificato il primo disegno di legge in materia di acquaviti; per cui il richiamo alla legge successiva c'è sempre in ogni articolo. Cito l'articolo 1, che recita: « L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente: ».

P R E S I D E N T E . Forse la soluzione del doppio richiamo è più corretta.

D E L P O N T E , *relatore alla Commissione*. È esatto. Sarei pertanto favorevole ad accogliere l'indicazione nel titolo del disegno di legge che dovrebbe recitare, come faceva presente il senatore Angelin: « Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti ».

Un'altra richiesta del senatore Angelin riguarda l'articolo 3, laddove si dice che noi imponiamo, per quello che riguarda il consumo interno nazionale, delle osservanze e non vorremmo farle osservare per i prodotti che eventualmente portiamo all'estero.

Chiedo, quindi, al Governo se si può togliere quell'inciso: « nel territorio nazionale », anche perchè non so se abbiamo competenza per controllare al di là del territorio nazionale. Basterebbe dire: « È proibito imbottigliare per il consumo umano diretto o comunque destinare a tale consumo i prodotti portanti . . . , eccetera ».

Questa è la proposta del senatore Angelin.

A N G E L I N . Esatto, dal momento che la legge precedente, la n. 385, stabilisce una facoltà di deroga per il Governo da queste disposizioni di legge per l'esportazione sulla base delle leggi vigenti nei singoli paesi. La materia quindi è già regolata. E questa mi pare proprio una cosa non positiva, nel senso che ci disponiamo ad esportare prodotti di qualità inferiore rispetto a quelli che usiamo all'interno.

D E L P O N T E , *relatore alla Commissione*. Mi pare che si possa essere d'accordo.

P R E S I D E N T E . Tanto più che nella relazione si parla di interno ed estero.

R E B E C C H I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi sembra giusto.

D E L P O N T E , *relatore alla Commissione*. Un'altra richiesta sempre del senatore Angelin suggerisce di introdurre nell'articolo 4 un rafforzativo, nel senso di aggiungere la parola: « esclusivamente ». Pertanto la frase risulterebbe come segue: « Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate esclusivamente all'acquavite... ».

A N G E L I N . Non ne faccio, ad ogni modo, una questione.

R E B E C C H I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A me pare che questa parte dell'articolo 4 sia già chiaramente formulata; ad ogni modo neppure io ne faccio una questione.

D E L P O N T E , *relatore alla Commissione*. Mi pare di avere esaurito le cose che dovevo dire...

A N G E L I N . Mi scusi, ma c'era un'ultima questione: quella sulla denominazione d'origine da mettere nell'ultimo paragrafo dell'articolo 4, quando si parla della presentazione e della propaganda dei prodotti. Si potrebbe, cioè, dire: « Nella presentazione e propaganda dei prodotti di cui al primo comma è possibile far uso di denominazioni regionali (la parola « regionali » potrebbe anche non esserci) di origine sulla base di caratteristiche di qualità e di produzione accertate dal Ministero del commercio o da organi ad esso collegati ». Poi si proseguirebbe dicendo: « e di indicazioni che attestino, eccetera ».

10ª COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

D E L P O N T E , *relatore alla Commissione*. Ho potuto constatare che il senatore Angelin ha letto attentamente gli atti relativi allo sviluppo del dibattito che si è svolto nella precedente discussione del disegno di legge. E proprio da quegli atti si evince che queste osservazioni di fatto sono state recepite nel secondo comma dell'articolo 4 dove appunto si recita: « È consentita l'aggiunta alle vinacce di fecce liquide naturali di vino in quantità non superiori ai limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro della agricoltura e delle foreste ».

Questa intesa col Ministero dell'agricoltura è frutto di un dibattito, di un contributo dato alla preparazione della legge, che richiamava le situazioni locali.

V E T T O R I . Ricordo che l'anno scorso, prima di arrivare alla sede deliberante, abbiamo tenuto molte riunioni; oggi possiamo registrare la caduta del problema fondamentale sorto in quelle sedute e cioè la distinzione della grappa come tale e della grappa di produzione industriale partendo dall'alcool. Per queste denominazioni si era fatta una precisa restrizione per evitare che, con l'aggiunta di nomi di fantasia (ne avevo fatto una raccolta girando per i locali qui intorno al Senato), venissero contrabbandati liquidi alcolici che non avevano niente a che fare con le grappe di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge. Con questo chiarimento intendo invitare la Commissione a voler mantenere il testo così com'è.

R E B E C C H I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si augura che l'ulteriore iter del provvedimento possa essere sollecitato anche presso l'altro ramo del Parlamento perchè ritiene che esso — che essenzialmente integra la normativa vigente — possa creare le condizioni per migliorare la qualità del prodotto attraverso la differenza operata sulla base del tempo d'invecchiamento della grappa, utilizzandolo anche a fini fiscali, senza correre il rischio di andare contro le disposizioni comunitarie esi-

stenti in materia. Il Governo ritiene quindi urgente l'approvazione del disegno di legge e, dichiarando di accogliere ambedue gli ordini del giorno presentati, ringrazia il relatore, col quale concorda, anche in merito alla replica svolta.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Le acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acquaviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 38°, nè superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta si applica anche per l'acquavite di vino e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite.

Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finchè non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo articolo 3.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali ».

E approvato.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 3 della

10^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione delle acquaviti da immettere al commercio sono consentiti:

1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 38°, nè superiore a 60°;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3) l'aggiunta di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione all'evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze.

L'età delle acquaviti che risultano da tagli di distillati di diverso invecchiamento è quella del prodotto meno invecchiato tra quelli componenti la miscela ».

È approvato.

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino", di "arzente" o di "brandy" sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

È proibito imbottigliare per il consumo umano diretto o comunque destinare a tale consumo nel territorio nazionale i prodotti portanti le suddette designazioni che non siano stati sottoposti sotto diretta vigilanza fiscale ad invecchiamento per almeno dodici mesi.

È tollerata, per i vini acescenti, una acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

È consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento nè interno nè esterno ».

Il senatore Angelin ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 4, le parole: « nel territorio nazionale ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce con l'esclusione dell'impiego di liquidi derivati dalla spremitura, dal lavaggio e dalla diffusione delle medesime.

È consentita l'aggiunta alle vinacce di fecce liquide naturali di vino in quantità non superiore ai limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

È consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette so-

10ª COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

stanze. L'aggiunta di infusione alcolica non può superare il 3 per cento.

Nella presentazione e propaganda dei prodotti di cui al primo comma è possibile far uso di indicazioni che attestino un invecchiamento del prodotto, ivi comprese le dizioni "riserva" o similari, in italiano o in lingua straniera, solo se il prodotto a cui la indicazione si riferisce sia stato sottoposto sotto diretta vigilanza fiscale ad un invecchiamento minimo di dodici mesi, di cui non meno di sei in recipienti di legno non verniciato e senza rivestimento nè interno nè esterno ».

Il senatore Angelin propone di aggiungere al primo comma del nuovo testo dell'articolo 5, dopo le parole: « sono riservate », l'avverbio: « esclusivamente ». Ritengo che l'emendamento sia pleonastico, ed invito il proponente a ritirarlo. Resta comunque agli atti che la riserva è esclusiva.

A N G E L I N . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Art. 5.

All'articolo 8 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente comma:

« La denominazione "rum puro" è riservata al prodotto definito al primo comma del presente articolo che è stato sottoposto ad un invecchiamento minimo di tre anni in recipienti di legno sotto diretto controllo fiscale ».

È approvato.

Art. 6.

L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni "acquavite di cereali", "distillato di cereali", "whisky" o "whiskey" sono riservate alle acquaviti ottenute dalla distillazione a meno di 95° in deroga all'articolo 1, del mosto di cereali, saccarificato con diastasi di malto in esso

contenuto e fermentato sotto l'azione del lievito.

Le acquaviti di cui al comma precedente devono essere invecchiate in recipienti di legno per più di tre anni sotto diretto controllo fiscale prima di essere destinate al consumo umano diretto.

La qualifica "scotch" nel quadro delle bevande alcoliche è riservata al whisky scozzese.

La qualifica "irish" è riservata al whisky irlandese.

La denominazione di "blended whisky" o "blended whiskey" è riservata ad una miscela di distillati ognuno dei quali separatamente ha diritto alla denominazione whisky o whiskey ».

È approvato.

Art. 7.

Nella legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« Art. 9-bis. — Le denominazioni "acquavite bianca di cereali" o "distillato bianco di cereali" sono riservate alle acquaviti di cui al primo comma dell'articolo 9 invecchiate meno di tre anni o non invecchiate.

La denominazione "korn" o "corn" è sinonimo di acquavite bianca di cereali ottenuta da grano.

La denominazione di "saké distillato" è riservata alla acquavite bianca di cereali ottenuta da riso.

Le acquaviti di cui ai commi precedenti devono essere poste al consumo umano diretto con tali denominazioni e ad esse è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza, ivi compreso il caramello ».

È approvato.

Art. 8.

L'articolo 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia. Tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti ido-

10ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

nei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro della sanità ed il Ministro del commercio con l'estero ».

E approvato.

Art. 9.

Al terzo comma dell'articolo 14-bis della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificata dalla legge 30 aprile 1976, n. 385, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) dei liquori, il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da una acquavite, fare riferimento a detta acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva, a condizione che l'acquavite impiegata sia atta al consumo come tale, avendo subito l'invecchiamento minimo prescritto; ».

E approvato.

Art. 10.

All'articolo 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Sino al momento in cui non viene emanato il decreto previsto dal comma precedente, il contrassegno di Stato da applicare alle confezioni dei prodotti di che trattasi, per i quali è richiesta l'immissione in consumo, è quello previsto per i liquori ».

E approvato.

Art. 11.

Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere riutilizzati in operazioni di distillazione, debbono essere ottenuti a gradazione alcolica non superiore ad 86°.

E approvato.

Art. 12.

I prodotti disciplinati dalla presente legge che al momento dell'entrata in vigore delle

nuove norme si trovino già imbottigliati possono circolare fino ad esaurimento, anche se non rispondenti alle norme della presente legge, purchè in regola con le disposizioni precedentemente in vigore.

E approvato.

Art. 13.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificate dal precedente articolo 3, relative all'imbottigliamento del prodotto fresco, avranno applicazione dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Quelle di cui al quarto comma del successivo articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificate dal precedente articolo 4, avranno applicazione a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

E approvato.

Art. 14.

L'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è abrogato.

E approvato.

Come proposto dal senatore Angelin, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 19,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI